

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, ROGNONI, REGGIANI, BOZZI,
SCAGLIONE, ALIBRANDI, IANNIELLO**

Presentata il 19 aprile 1985

Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio ad una situazione di grave insoddisfazione di una fascia di qualificati funzionari degli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che ha creato ed ancora crea pesanti riflessi sulla efficienza e funzionalità degli enti stessi.

Per comprendere le ragioni della situazione che si è venuta a determinare, occorre riportare alla memoria talune delle principali tappe che hanno segnato il percorso dei vari provvedimenti legislativi concernenti la materia dell'assetto giuridico della dirigenza del settore della funzione pubblica.

È noto che la prima organica disciplina di tale materia, si è avuta a seguito della entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: in quella occasione la esatta individuazione di compiti e responsabilità dei dirigenti ai vari livelli, provocò una radicale modifica del preesistente assetto della carriera direttiva, che prevedeva una unicità di « status » ed un percorso limitato solamente dalle dotazioni organiche delle varie qualifiche, dal primo gradino, quello, allora, di « consigliere », a quello più elevato dei gradi corrispondenti alle più alte cariche dello Stato.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n.748 citato, si preoccupò, tuttavia, di intervenire a tutela dei diritti acquisiti dal personale direttivo dello Stato, nei confronti del quale si operava

un così rilevante intervento, che menomava le aspettative di carriera sulla base delle quali gli interessati avevano effettuato i concorsi presso le rispettive Amministrazioni, ed avevano iniziato a svolgere servizio. A tale scopo, le norme di cui agli articoli da 60 a 65 del citato decreto provvedevano a conservare ad esaurimento le qualifiche preesistenti, ordinandole in appositi ruoli e conferendo alle stesse qualifiche un trattamento economico definito *ex-lege* in rapporto percentuale con quello della qualifica iniziale di primo dirigente.

Conseguentemente, in tutti questi anni, tutti gli incrementi retributivi attribuiti ai dirigenti dello Stato, sono stati, attraverso questo meccanismo di parametrizzazione, perfezionato anche da leggi successive, attribuiti anche al personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento anzidette.

Successivamente, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, si è provveduto alla disciplina normativa della dirigenza degli enti pubblici non economici (cosiddetto Parastato), definendo, anche qui, compiti e responsabilità, ed operando anche in questa circostanza, una netta divisione all'interno dell'unica carriera direttiva, modificando radicalmente lo « *status* » del personale appartenente alle qualifiche inferiori, per il quale non veniva formulata alcuna previsione, al contrario di quanto avvenuto nello Stato, con una normativa transitoria che reintegrasse, almeno parzialmente, i diritti e le aspettative di questi funzionari.

Altro elemento di differenziazione era costituito dal fatto che, nel clima di profonde innovazioni dettate dalle spinte sociali di quei tempi, era previsto che il trattamento economico ed inevitabilmente, per certi aspetti, anche quello giuridico, della dirigenza del parastato, dovessero essere definiti con « accordi » — da recepire poi in decreto del Presidente della Repubblica — unici per tutto il personale, ossia, in altri termini, attraverso la contrattazione collettiva adattata al particolare settore del pubblico impiego, secondo uno schema che doveva essere

poi ripreso dalla legge-quadro n. 93 del 29 marzo 1983.

In questa particolare situazione, si ingenerava l'aspettativa che, in qualche modo, il problema della lesione dei diritti degli appartenenti alla *ex*-carriera direttiva, potesse essere risolto in sede contrattuale. Ma si trattava di un equivoco, perchè le parti non potevano certo intervenire a modificare, in termini di « *status* », una realtà rispetto alla quale era mancato l'intervento legislativo.

Di qui il malcontento della categoria che, relegata nella posizione meramente impiegatizia di « collaboratore », vedeva disperso, assieme al patrimonio di aspettative, anche quello di un bagaglio di professionalità e preparazione che veniva così fortemente mortificato, con gravissimo danno per gli enti, tutti operanti in delicati e vitali settori dello Stato.

Di fronte alle incessanti proteste ed a questa situazione di conflittualità non sanata e fondatamente motivata, il Parlamento interveniva con la legge 23 aprile 1981, n. 155, con la quale all'articolo 4, primo comma, si conferiva alle parti sociali chiamate a discutere il successivo contratto, la potestà di trovare una soluzione che rendesse giustizia alle posizioni in esame.

Ma, ancora una volta, e non poteva essere altrimenti, la contrattazione si svolgeva secondo le logiche comuni anche ad altri comparti e la peculiarità del problema, che si risolve in una questione attinente allo « *status* », non trovava una adeguata risposta, non potendo considerarsi tale, quella della previsione di un ulteriore livello retributivo, peraltro ancora praticamente non attuato, sempre, tuttavia, a livello impiegatizio.

Nel frattempo, si evidenziavano i limiti della contrattazione anche nei confronti della stessa dirigenza, ed un primo riconoscimento di tale stato di cose si aveva attraverso l'articolo 26, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, che inseriva la dirigenza del parastato, assieme a quello dello Stato, nella riserva di legge in vista della riforma della dirigenza pubblica. Più tardi ancora, la legge

17 aprile 1984, n. 79, all'articolo 9, prevedeva la omogeneizzazione dei trattamenti economici dello Stato e del parastato a far tempo dal 1985.

A tale impegno si è recentemente dato seguito con l'approvazione della legge 8 marzo 1985, n. 72, con la quale la dirigenza del parastato, con voto quasi unanime delle due Camere, è rientrata nell'ambito della disciplina legislativa mediante la estensione degli istituti normativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Non vi è dubbio che il riferimento al complesso di tale normativa, che dovrà comunque, con decreto del Presidente della Repubblica, essere adattata alla peculiarità degli enti, comprende nel suo insieme, anche la parte relativa alla definizione della questione in esame.

Le ultime perplessità, legate alla discussione sulla equivalenza delle funzioni dirigenziali nello Stato e nel parastato, venivano definitivamente superate, ed insieme ad esse la questione relativa alla sede, ora legislativa, di definizione degli assetti relativi alla dirigenza nel suo complesso.

Veniva così proposto, votato ed approvato, sia alla Camera che al Senato, un ordine del giorno che impegna il Governo entro il 31 maggio prossimo, a proporre una propria iniziativa legislativa rivolta « ad estendere, in attesa della definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle amministrazioni dello Stato, le disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, anche al personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con gli adattamenti, anch'essi espressamente indicati nell'ordine del giorno, legati alla specificità del settore, e al diverso momento in cui la legge trova applicazione ».

La presente proposta di legge si limita, dunque, a riprendere l'ordine del giorno in esame, con alcune marginali integrazioni tecniche, allo scopo di attuare la volontà già chiaramente espressa in questo senso dal Parlamento.

Certamente, il Parlamento aveva presenti due esigenze che sono alla base della proposta, indipendentemente da quella, comunque assorbente, di rendere giustizia a funzionari impegnati nell'assolvimento di delicati compiti nella gestione di enti di primaria importanza.

Innanzitutto, la prospettiva ormai imminente della riforma della dirigenza, che pone la necessità assoluta di adeguare la regolamentazione di posizioni omogenee nell'ambito della dirigenza, così come è avvenuto con l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, facilitando così il complesso compito del legislatore in questa materia.

In secondo luogo, la esigenza di chiudere definitivamente queste partite ancora aperte da una logica di intervento nel settore pubblico ormai superata, per avviare quella nuova politica dei « quadri intermedi » che dovranno costituire l'ossatura portante delle strutture organizzative degli enti in genere.

La data di decorrenza del provvedimento è stata indicata in quella del 1° luglio 1985, la stessa prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, concernente la dirigenza.

Non è stato indicato alcun onere finanziario, per la semplice ragione che, allo stato attuale, il provvedimento non comporta aggravii di spesa, traducendosi in una mera regolamentazione giuridica. Tanto che è stato opportuno prevedere una norma di salvaguardia per le rare ipotesi in cui sia stato già conferito il livello retributivo aggiuntivo, di cui sopra si è detto, in attuazione della legge del 23 aprile 1981, n. 155.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO:

In attesa della definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato, per il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è istituito il ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1985.

I dipendenti degli enti di cui al comma precedente, già nominati a qualifiche della categoria direttiva dell'ordinamento preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e inquadrati nella qualifica di collaboratore o equiparata in applicazione della stessa legge, sono collocati nella qualifica di:

a) ispettore generale ad esaurimento, se in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparata;

b) direttore di divisione ad esaurimento, se in possesso di un'anzianità di categoria direttiva, comprensiva di quella maturata successivamente all'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, di almeno dieci anni alla data del 1° luglio 1985.

Al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento si applica la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa alla determinazione dei livelli retributivi, e la normativa sullo stato giuridico, vigente per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato. In ogni caso è garantito l'eventuale miglior trattamento retributivo conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.